



Commento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Cirino e Renne contro Italia del 26 ottobre 2017 – Ricorsi nn. 2539/13 e 4705/13

di

Jessica Marica Rampone*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'art. 3 Cedu e la differenza tra tortura e trattamenti inumani o degradanti – 2.1. L'art. 3 Cedu e l'obbligo d'inchiesta effettiva – 3. Il caso: la Corte Edu accerta la violazione sostanziale dell'art. 3 della Convenzione – 3.1. La Corte Edu sancisce la violazione dell'art. 3 della Convenzione nel suo aspetto procedurale – 3.2. La funzione delle misure disciplinari per la Corte Edu – 4. Conclusioni.

1. Premessa

Con la sentenza *Cirino e Renne contro Italia* del 26 ottobre 2017, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per alcuni episodi di tortura occorsi nelle carceri di Quarto d'Asti nel 2004 a danno di due detenuti, Andrea Cirino e Claudio Renne¹. I Giudici di Strasburgo hanno accertato la violazione dell'art. 3 della *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo* sotto il duplice profilo, sostanziale e strutturale. Per addivenire alla decisione di condanna, la Corte Edu ha fatto applicazione dei principi generali più volte enunciati dalla giurisprudenza della stessa Corte in tema di art. 3 Cedu.

2. L'art. 3 Cedu e la differenza tra tortura e trattamenti inumani o degradanti

* Dottoranda di ricerca in autonomie locali, servizi pubblici e diritti presso l'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro".

¹ Corte Edu, *Cirino e Renne contro Italia*, 26 ottobre 2017, riferimenti nn. 2539/13 e 4705/13, pp. 74 ss.

L'art. 3 della *Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo* prevede che «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

Il divieto enunciato costituisce un dato costante in tutti gli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo², oltre che in molte Costituzioni moderne³ e la Corte Edu ne ha più volte ribadito l'importanza definendolo «un principio fondamentale delle società democratiche»⁴.

L'art. 3 offre, dunque, una protezione specifica a tutti coloro che si trovano sotto la giurisdizione di uno Stato firmatario della Convenzione, che si concretizza nel diritto a non subire una violazione dell'integrità fisica e psichica a causa di tortura o trattamento o pena disumana o degradante.

Oltre a essere una delle norme più sintetiche della Convenzione⁵, non prospetta eccezioni o deroghe⁶. L'intangibilità del diritto di qualsiasi individuo a

² Il primo riferimento a livello pattizio della nozione di tortura è la *Dichiarazione di principi* adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1975, con la risoluzione n. 3452 (XXX), la quale in seguito ha costituito il fondamento per la stesura della *Convenzione ONU contro la tortura*. Il testo definiva la tortura come «an aggravated and deliberate form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment» ed è proprio questa definizione che i giudici di Strasburgo richiamano nella sentenza *Irlanda contro Regno Unito* (Corte Edu, sentenza *Irlanda contro Regno Unito*, 18 gennaio 1978, riferimento n. 5310/71), *leading case* per quanto concerne l'analisi delle condotte vietate. L'art. 3 è un modello di tutela richiamato nelle più recenti Carte sui diritti umani, come ad esempio, la *Carta di Nizza*.

³ Tra le tante, si pensi alla Carta costituzionale tedesca che afferma l'inviolabilità della dignità umana e il principio che le persone arrestate non possono essere sottoposte a maltrattamenti morali o fisici. Nell'art. 5 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* trova la matrice l'art. 5 della Carta africana, che sancisce: «Ciascun individuo deve avere il diritto al rispetto della sua dignità in quanto essere umano e al riconoscimento del suo *status* legale. Tutte le forme di prevaricazione e mortificazione dell'uomo e particolarmente la schiavitù e la sua tratta, la tortura, le pene e i trattamenti crudeli, disumani o degradanti, dovranno essere proibite». La tortura e gli altri trattamenti vietati sono stati accostati alla schiavitù e al commercio degli schiavi, come forme di degrado della persona. Anche la nostra Costituzione sembra individuare nell'art. 13 il pilastro fondante il divieto di tortura.

⁴ Corte Edu, sentenza *Soering contro Regno Unito*, 7 luglio 1989, riferimento n. 14038/88, p. 88. I giudici nella sentenza, dopo aver definito l'art. 3 Cedu come principio fondamentale, ne hanno riconosciuto l'importanza, affermando che esso rappresenta uno *standard* accettato a livello internazionale, come si evince dal *Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici* del 1966 e dalla *Convenzione Americana sui Diritti Umani* del 1969, oltre che dagli altri molteplici strumenti convenzionali. Dalla disamina della giurisprudenza dei Giudici di Strasburgo si osserva che, a partire dal 1989, è stato cristallizzato il suddetto principio, dapprima in maniera più sporadica, poi sempre più sistematica, fino a enunciarne il carattere fondamentale.

⁵ A. ESPOSITO, *Il diritto penale "flessibile", quando i diritti umani incontrano i sistemi penali*, Giappichelli Editore, Torino, 2008, p. 222, «la secca formulazione dell'art. 3 ha reso possibile

non essere sottoposto a tortura è espressamente prevista dall'art. 15, comma 2, della Convenzione Edu⁷: il divieto non trova impedimenti d'azione neppure in circostanze gravi quali il contrasto al terrorismo o alla criminalità organizzata⁸. Per tale motivo, esso raffigura uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro la lesione dei diritti fondamentali dell'uomo⁹.

In particolare, si osserva che i termini adoperati nella disposizione si riferiscono a tre differenti livelli di gravità del maltrattamento perpetrato nei confronti di soggetti privati della libertà personale: la disposizione nomina la tortura, le pene o i trattamenti inumani o degradanti¹⁰.

un'ampia interpretazione della sua portata e del suo contenuto da parte della giurisprudenza convenzionale [...] ed è nell'applicazione di questa disposizione che è stata elaborata la tecnica di protezione cd. *par ricochet*, che consente di valutare la conformità della Convenzione anche di istituti o pratiche che non rientravano direttamente nel suo campo di applicazione».

⁶ L'art. 3, insieme agli artt. 2, 4 par. 1, 7 e 1 del Protocollo n. 6, fa parte del "nocciolo duro" della Convenzione e non può essere oggetto di bilanciamento, neppure in presenza di gravi emergenze. A titolo esemplificativo, si veda Corte Edu, sentenza *Soering contro Regno Unito*, 7 luglio 1989, p. 88, riferimento n. 14038/88; Corte Edu, sentenza *Labita contro Italia*, 27 agosto 1992, p. 119, riferimento n. 26772/95; A. PUGIOTTO, *Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è*, in *Dir. pen. cont.*, 17 febbraio 2013, cit., p. 5; U. ERDAL E H. BAKIRCI, *Article 3 of the European Convention on human rights: a practitioner's handbook. The absolute nature of the prohibition and the inherent obligations of article 3*, OMCT handbook series vol. I, 2006, p. 214.

⁷ M. FORNARI, *L'art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani*, in L. PINESCHI (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani*, Giuffrè Editore, Milano, 2015, p. 352.

⁸ Posto a presidio della dignità umana, esso ha carattere assoluto e non è passibile di bilanciamento con altri valori generali quali, ad esempio, il controllo dei flussi migratori e la lotta all'immigrazione clandestina (Corte Edu, sentenza *M.S.S. contro Belgio e Grecia*, 21 gennaio 2011, ricorso n. 30696/09; Corte Edu, sentenza *Hirsi Jamaa e altri contro Italia*, 23 febbraio 2012, ricorso n. 27765/09); la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata (Corte Edu, sentenza *Chahal contro Regno Unito*, 15 novembre 1996, ricorso n. 22414/93; sentenza *Saadi contro Italia*, 28 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06); la prevenzione dei reati (Corte Edu, sentenza *Tyrer contro Regno Unito*, 25 aprile 1978, ricorso n. 5856/72). La Corte Edu, con sentenza *Chahal contro Regno Unito*, 7 luglio 1996, riferimento n. 22414/93, pp. 79 ss. ha affermato il principio secondo cui nessuna circostanza, comprese la minaccia di terrorismo o il timore per la sicurezza nazionale, può giustificare l'esposizione di un individuo al rischio concreto di tali violazioni di diritti umani.

⁹ A. COLELLA, *C'è un giudice a Strasburgo. In margine alle sentenze sui fatti della Diaz e di Bolzaneto: l'inadeguatezza del quadro normativo italiano in tema di repressione penale della tortura*, in *Riv. Ita. di dir. e proc. pen.*, 2009, p. 1813; A. ESPOSITO, *Proibizione della tortura*, in S. BARTOLE - B. CONFORTI (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Cedam, Padova, 2001, p. 49; TRIONE, *Divieto e crimine di tortura nella giurisprudenza internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, p. 30.

¹⁰ E. MORGAN, *Preventing Torture. A study of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment*, Oxford University Press, Oxford, 1998, p.74.

L'appartenenza di un trattamento a una delle tre condotte dipende dal livello di gravità raggiunto dallo stesso¹¹. Per costante giurisprudenza, la Corte di Strasburgo richiede che i maltrattamenti, per poter essere qualificati come violazioni sostanziali dell'art. 3 Cedu, superino una soglia minima di gravità. Non tutti i comportamenti lesivi dell'integrità fisica, quindi, costituiscono violazioni dell'art. 3 della Convenzione: il criterio adottato dalla Corte è quello di stabilire se, nel caso concreto, la condotta oltrepassi una soglia minima di gravità¹².

Il requisito della severità è propedeutico all'applicazione dell'art. 3 Cedu, nel senso che si afferma come necessaria la severità del maltrattamento perché questi possa considerarsi contrario alla norma in esame. Una volta riscontrata la violazione, il criterio della gravità è utilizzato come metro con cui classificare le tre tipologie di condotte vietate¹³.

La soglia di gravità indica, dunque, da un lato, il limite esterno dell'art. 3 – individuando gli atti che raggiungono o oltrepassano detta soglia – e, dall'altro, i caratteri che consentono di distinguere la tortura dalle altre condotte vietate¹⁴.

I giudici, inoltre, si preoccupano da sempre di specificare il carattere relativo di tale soglia: l'avvenuto superamento del *minimum level of severity* va accertato in concreto, tenendo in considerazione una pluralità di elementi, quali la durata del trattamento, gli effetti fisici o psichici, e in taluni casi anche il sesso, l'età e lo stato di salute del soggetto sottoposto a maltrattamenti¹⁵.

La distinzione tra i diversi comportamenti proibiti dall'art. 3 della Convenzione trova applicazione nelle parole che la Commissione europea ha

¹¹ A. ESPOSITO, *Proibizione della tortura*, cit., p. 56.

¹² A. COLELLA, *C'è un giudice a Strasburgo*, cit., p. 1818; F. TRIONE, *Divieto e crimine di tortura nella giurisprudenza internazionale*, cit., p.33.

¹³ C. GRABENWARTER, *European Convention on Human Rights, Commentary*, C.H., Beck- Hart-Nomos-HLV, Monaco, 2014, p. 32.

¹⁴ E. DECAUX – P.H. IMBERT – L.E. PETTITI, *La Convention européenne des droits de l'homme – Commentaire article par article*, Economica, Paris, 1995, p. 158.

¹⁵ Corte Edu, sentenza *Moldovan e altri c. Romania*, 12 luglio 2005, ricorsi nn. 41138/98, 64320/01, p. 100. A. COLELLA, *C'è un giudice a Strasburgo*, cit., p. 1818; A. ESPOSITO, *Proibizione della tortura*, cit., p. 56; F. TRIONE, *Divieto e crimine di tortura nella giurisprudenza internazionale*, cit., p. 33.

pronunciato nel 1969 a proposito del “Caso Greco”¹⁶, in riferimento alla descrizione delle tre tipologie di maltrattamenti: «ogni tortura non può non essere anche trattamento inumano e degradante e ogni trattamento inumano non può non essere anche degradante». Il rapporto tra le fattispecie si presenta come una struttura a cerchi concentrici in cui il trattamento degradante è il *genus*, quello inumano la *species* e la tortura rappresenta, a sua volta, l’anello più stretto¹⁷.

Elemento di differenziazione tra le tre fattispecie delineate nell’art. 3 della Convenzione sono dunque i patimenti inflitti, sia sotto il profilo della tipologia sia sotto quello dell’intensità¹⁸. Se i fatti non sono connotati da un intenso grado di disvalore, utile a definirli tortura, potranno tutt’al più, qualora si ravvisino i presupposti, essere qualificati come trattamenti inumani oppure degradanti.

Dalla lettura della norma si evince la volontà di attribuire al termine “tortura” uno stigma particolarmente disdicevole, il quale ingloba quei trattamenti inumani che *deliberatamente* causano gravi e crudeli sofferenze, ed è questo elemento che ulteriormente distingue la tortura dai trattamenti o pene disumani o degradanti, i quali possono configurarsi anche in assenza dell’intenzionalità della condotta¹⁹.

2.1. L’art. 3 Cedu e l’obbligo d’inchiesta effettiva

L’art. 3 della Convenzione Edu, così come è stato interpretato dalla Corte di Strasburgo, oltre a un divieto sostanziale di praticare la tortura, fa sorgere in capo agli Stati contraenti l’obbligo di avviare un’inchiesta effettiva e ufficiale ogni qual

¹⁶ Così la Commissione nel Rapporto del 18 novembre 1969 sul cosiddetto “Caso Greco”, rapporto nato da un ricorso interstatale presentato congiuntamente dai Paesi scandinavi e dall’Olanda, in cui si esaminavano le massicce violazioni dei diritti umani commesse nella Grecia del cosiddetto “regime dei Colonnelli”; a seguito del rapporto, per sfuggire a ben più gravi conseguenze – nello specifico, la sospensione – il Paese ellenico decise di uscire spontaneamente dal Consiglio d’Europa.

¹⁷ M. FORNARI, *L’art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani*, cit., p. 358.

¹⁸ La Corte Edu nel caso *Irlanda contro Regno Unito* chiarisce che non tutte le violenze sono punibili ai sensi dell’art. 3 Cedu, benché condannabili secondo la morale o addirittura il diritto interno degli Stati.

¹⁹ Corte Edu, sentenza *Cestaro contro Italia*, 7 aprile 2015, riferimento 6884/11, p. 171.

volta vi sia la denuncia o il sospetto ragionevole²⁰ che siano stati posti in essere atti di tortura o trattamento disumano o degradante ai danni di una persona sottoposta a detenzione.

In questo senso, la tutela di tipo sostanziale decretata dal divieto di cui al predetto art. 3 Cedu si arricchisce di un'ulteriore garanzia sul piano procedurale, che ne rinforza gli effetti²¹.

I due piani, sostanziale e procedurale, non si sovrappongono, ma restano distinti; infatti, uno Stato può essere condannato per la violazione dell'obbligo d'inchiesta previsto all'art. 3 Cedu ed essere contestualmente discolpato dalla violazione sostanziale della stessa norma durante il medesimo giudizio²², e viceversa.

Poiché l'obbligo d'inchiesta rappresenta un contenuto – seppur implicito – dello stesso art. 3 Cedu, la Corte di Strasburgo ha facoltà di condannare per la violazione di questo articolo anche quando non sia provata una lesione sostanziale. Infatti, quando le carenze probatorie dipendono da un'inchiesta interna che sia stata in qualche modo inefficace – perché condotta con negligenza o troppo lentamente o da personale non indipendente, e così via –, lo Stato convenuto può

²⁰ Corte Edu, sentenza *Ay contro Turchia*, 22 marzo 2005, riferimento n. 30951/96, pp. 59 - 60.

²¹ L'obbligo di natura procedurale trova un riscontro normativo nella stessa *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* all'art. 6, che sancisce il diritto a un giusto processo, ovvero un processo connotato da celerità, pubblicità, equità nonché gestito da un organo costituito per legge, terzo e imparziale. L'articolo in esame costituisce un baluardo della tutela dell'accusato, poiché definisce sia i suoi diritti, sia i limiti entro cui l'autorità giudiziaria può agire durante il processo, in modo da assicurare il diritto di difesa del convenuto in ogni stato e grado del giudizio. Altra disposizione rilevante è l'art. 13 Cedu, il quale sancisce il diritto a ottenere un ricorso effettivo contro qualsiasi violazione della Convenzione.

²² Si veda ad esempio, Corte Edu, sentenza *Labita contro Italia*, 6 aprile 2000, riferimento 37648/02; Corte Edu, sentenza *Indelicato contro Italia*, 19 marzo 2013, riferimento n. 43575/09. Un ulteriore riferimento normativo, relativo al diritto a ottenere un'indagine accurata nei casi in cui sia denunciato un atto di tortura, è costituito dalla *Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*. All'art. 12 del suddetto documento si afferma che «Ogni Stato parte vigila affinché le autorità competenti procedano immediatamente ad un'inchiesta imparziale, ogni volta che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che un atto di tortura sia stato commesso su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione». La Corte nelle proprie sentenze ha spesso fatto richiamo alla normativa sopra citata, statuendo che, pur non essendo presente nella Cedu una disposizione parimenti esplicita, lo strumento del ricorso effettivo deve ritenersi comprensivo anche dell'obbligo di indagine in ipotesi di maltrattamento; in altro modo le tutele sostanziali sancite all'art. 3 Cedu sarebbero vanificate.

vedersi condannato per una violazione – non sostanziale, ma – *procedurale* del divieto convenzionale²³.

L'effettività della tutela giurisdizionale è solitamente intesa come la capacità del processo di raggiungere risultati nella sfera sostanziale, ovverosia di garantire il soddisfacimento dell'interesse²⁴. I Giudici di Strasburgo ricordano, infatti, come i diritti sanciti dalla Convenzione siano pratici ed efficaci, e non teorici o illusori²⁵.

La Corte ha, in più di un'occasione, elencato i requisiti minimi di un'indagine diligente: l'inchiesta deve essere indipendente, imparziale e soggetta al controllo pubblico; per di più, le autorità competenti devono agire con diligenza esemplare e prontezza.

Altro requisito è la celerità, per evitare la prescrizione del reato²⁶. Invero, è il carattere effettivo dell'inchiesta a imporre che la stessa sia condotta in modo

²³ E. NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 277.

²⁴ Corte Edu, sentenza *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, 23 febbraio 2012, ricorso 27765/09.

²⁵ La Corte nella sentenza *Celik contro Turchia* prosegue nella propria argomentazione dichiarandosi insoddisfatta del vaglio operato dai giudici nazionali in merito agli elementi probatori del caso di specie; la sentenza infatti si basa sulla circostanza in cui, successivamente un pestaggio subito dal ricorrente che si trovava in visita nel carcere, i testimoni oculari dell'accaduto erano stati ascoltati per la prima volta solo dopo tre anni, mentre al direttore del carcere e ai poliziotti era stata accordata l'impunità in applicazione di una legge che prevedeva la sospensione dei processi a carico dei poliziotti. Per questi motivi la Corte ha riconosciuto una violazione dell'obbligo procedurale derivante dall'art. 3 della Convenzione, in ragione del fatto che le autorità nazionali non avevano condotto un'indagine indipendente ed efficace sulla base delle accuse di maltrattamenti fatte dal ricorrente e per la scarsa diligenza usata nella valutazione e acquisizione del mezzo di prova oltre che per l'impunità riservata agli ufficiali.

²⁶ Parallelamente all'obbligo di avviare un'indagine in caso di denuncia di maltrattamenti, la Corte ha sviluppato un ulteriore profilo relativo alle violazioni procedurali negli specifici casi in cui l'imputato di reati di violenze *ex art. 3 Cedu* venga assolto a seguito di cause di estinzione del reato o della pena. Sul punto di veda A. ESPOSITO, *Il diritto penale "flessibile": quando i diritti umani incontrano i sistemi penali*, Giappichelli, 2008, pp. 224 ss.; A. COLELLA, *Rassegna delle pronunce del triennio 2008 - 2010 in tema di art. 3 Cedu*, cit., p. 230. Anzitutto il percorso argomentativo della Corte Edu nella successiva giurisprudenza, si è incentrato sul concetto di rapidità del giudizio; ad esempio, nella sentenza *Slimani contro Francia*, dopo aver ribadito la necessità di un'indagine imparziale ed efficace, volta all'identificazione e punizione dei responsabili, il giudice europeo ha statuito che essa deve anche essere celere (Corte Edu, sentenza *Slimani contro Francia*, 27 luglio 2004, ricorso n. 57671/00, pp. 27 – 32). Il requisito della rapidità era già stato richiamato in precedenza nel caso *Tomasi contro Francia*, in cui si dichiarava irragionevole il tempo impiegato per lo svolgimento dell'inchiesta relativa alla denuncia di presunti maltrattamenti. Come corollario del requisito della celerità la Corte Edu ha stabilito che, in caso di prescrizione del reato durante il processo, si debba ritenere comunque violato l'obbligo positivo derivante dall'art. 3 della Convenzione, poiché il rimedio in cui consiste il

diligente e rapido: la mancanza di tali caratteri porta a ravvisare la violazione dell'obbligo procedurale anche nel caso in cui le autorità giudiziarie interne, pur avendo condannato i funzionari accusati di aver torturato il ricorrente, abbiano proceduto con enormi ritardi²⁷.

Il carattere effettivo dell'inchiesta, inoltre, conduce a ritenere che, una volta accertata la colpevolezza del responsabile a seguito della conclusione di indagini ufficiali, sia necessario che a questo vengano concretamente irrogate le sanzioni penali previste dalla legge²⁸.

3. Il caso: la Corte Edu accerta la violazione sostanziale dell'art. 3 della Convenzione

Nella sentenza *Cirino e Renne contro Italia* del 26 ottobre 2017, i Giudici di Strasburgo, alla luce dei principi generali sopra richiamati, hanno accertato in via preliminare i fatti, per poi stabilire se il trattamento impugnato avesse raggiunto il livello minimo di gravità per rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 Cedu e, in caso affermativo, in che modo classificarlo²⁹. La tortura rappresenta infatti – come si è detto – il livello più alto di drammaticità tra i comportamenti illeciti enunciati dall'art. 3 Cedu.

Quanto ai fatti, dalla ricostruzione degli stessi, sono emersi elementi rilevanti sia per sussumere le condotte degli imputati all'interno della disciplina di cui all'art. 3 Cedu, sia per qualificarli come atti di tortura³⁰.

procedimento penale non è stato sufficiente per la vittima della violenza. Per un maggior approfondimento si rimanda a L. A. SCIACOVELLI, *Divieto di tortura e obbligo di inchiesta sulle sue violazioni secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale generale*, in *La Comunità internazionale*, 2005, pp. 269 ss. Il rispetto del divieto di tortura, dunque, sarebbe vanificato se non fosse compiuta un'indagine effettiva e se ad essa non fosse correlata un'aspettativa di instaurazione del processo vincolante.

²⁷ A. ESPOSITO, *Proibizione della tortura*, cit., p. 61.

²⁸ F. VIGANÒ, *L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, Jovene, vol.IV, 2011, p. 2673; A. L. SCIACOVELLI, *Divieto di tortura e obbligo di inchiesta sulle sue violazioni secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale generale*, cit., p. 282.

²⁹ Corte Edu, *Cirino e Renne contro Italia*, 26 ottobre 2017, pp. 74 ss.

³⁰ Nell'esaminare i fatti la Corte Edu ha richiamato sovente la descrizione della vicenda effettuata dal Tribunale monocratico di Asti. La Corte Edu ha inoltre sottolineato che i singoli episodi di violenza accertati dal giudice nazionale non sono stati oggetto di contestazione da

Le condotte vessatorie e reiterate nel tempo consistevano principalmente in violenze fisiche perpetrate a danno di detenuti che erano soggetti a continui pestaggi ad opera delle guardie carcerarie, le quali entravano nelle celle, soprattutto durante le ore notturne, approfittando del proprio numero e della situazione di minorata resistenza dei detenuti³¹.

La Corte Edu ha evidenziato che le violenze contro i ricorrenti sono avvenute durante un periodo in cui questi si trovavano sotto la custodia degli agenti penitenziari e quindi già in una situazione di vulnerabilità³². Inoltre, lo stato di ulteriore solitudine delle vittime dovuto alla loro collocazione nelle celle di isolamento ha intensificato la loro paura, ansia e sentimenti di impotenza³³.

A tali atti di violenza si aggiungevano le privazioni³⁴: innanzi tutto quella del sonno³⁵: appena addormentatisi, ai carcerati veniva puntata una torcia in direzione degli occhi che, per la forte luce che si propagava e li penetrava, oltre a svegliarli, non permetteva più loro di dormire in quanto indirizzata ripetutamente e sempre a livello oculare³⁶.

Poi la privazione del cibo: ai reclusi non veniva servito il pasto per giorni, anche per più di una settimana. Alcune volte le guardie carcerarie lasciavano il cibo davanti alla cella del detenuto, cosicché questi, stremato dalla fame, poteva vedere l'oggetto del proprio desiderio, consapevole di non poterlo soddisfare³⁷.

Ancora, i carcerati erano spesso lasciati senza acqua, per la mancanza di un lavello, nonché privati dei servizi igienici³⁸.

I detenuti, poi, venivano spesso spogliati e lasciati nelle loro celle anche nei mesi più freddi dell'anno, nonché in stanze in cui non vi erano termosifoni o altre

parte del Governo italiano in sede processuale (si veda Corte Edu, *Cirino e Renne contro Italia*, 26 ottobre 2017, p. 76).

³¹ Corte Edu, *Cirino e Renne contro Italia*, 26 ottobre 2017, pp. 10 ss. e Tribunale monocratico di Asti, sentenza n. 78 del 30 gennaio 2012, p. 66.

³² Corte Edu, *Cirino e Renne contro Italia*, 26 ottobre 2017, p. 80.

³³ *Ibidem*, p. 80.

³⁴ *Ibidem*, p. 81.

³⁵ Trib. Asti, sentenza n. 78 del 30 gennaio 2012, p. 66.

³⁶ *Ibidem*, p. 29.

³⁷ Corte Edu, *Cirino e Renne contro Italia*, 26 ottobre 2017, p. 12 e Trib. Asti, sentenza n. 78 del 30 gennaio 2012, p. 29.

³⁸ Corte Edu, *Cirino e Renne contro Italia*, 26 ottobre 2017, p. 11 - 16.

fonti di riscaldamento³⁹. In tal modo veniva loro inflitta una duplice umiliazione: di tipo fisico, concernente il dolore provato a causa del freddo pungente senza potersi in qualche modo coprire e riparare; di tipo psicologico, rappresentata dall'umiliazione provata nel rimanere senza vestiti, esposti agli scherni delle guardie.

Le celle, infine, erano completamente "lisce": prive di qualsiasi suppellettile⁴⁰.

Durante il periodo di permanenza nel ramo dell'isolamento, i reclusi non avevano la possibilità di lavarsi, né di godere dell'aria aperta o della compagnia di persone diverse dai propri carcerieri⁴¹.

Alla luce di quanto precede, i Giudici di Strasburgo hanno affermato che il trattamento a cui sono stati sottoposti i ricorrenti ha raggiunto il livello di gravità richiesto per ricondurre il comportamento contestato nell'ambito di applicazione dell'art. 3 Cedu. Le condotte compiute dagli agenti penitenziari integrano "trattamento inumano che provoca gravi e crudeli sofferenze"⁴².

Oltre alla gravità dei trattamenti, la tortura implica – come si è detto – una volontà deliberata, come riconosciuto nella *Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*⁴³ (CAT), che definisce la tortura come qualsiasi atto con il quale vengono intenzionalmente inflitti a una

³⁹ Corte Edu, *Cirino e Renne contro Italia*, 26 ottobre 2017, pp. 11 - 16 e Trib. Asti, sentenza n. 78 del 30 gennaio 2012, p. 67.

⁴⁰ Le celle erano spesso prive delle suppellettili da una parte, perché erano gli stessi detenuti a distruggere tutto ciò che vi si trovava, dall'altra parte, per il timore che l'oggettistica potesse essere adoperata come arma o strumento per compiere gesti autolesionisti oppure per aggredire gli agenti. È necessario quindi capire quando l'utilizzo di celle "lisce", ovvero sia prive di materassi, di vetri e di caloriferi, sia consentito, e anzi sia doveroso, e quando ciò diviene una pratica qualificabile come tortura. Sicuramente, a parere del giudice astigiano «privare il detenuto di riscaldamento, esporlo al freddo pungente delle campagne astigiane nel mese di dicembre, lasciarlo senza acqua e cibo per giorni interi, privarlo della possibilità di lavarsi, ebbene, tutto ciò è contrario ad ogni e qualunque regolamento oltre che ad ogni senso di umanità» (si veda Trib. Asti, sentenza n. 78 del 30 gennaio 2012, pp. 67 – 72).

⁴¹ Corte Edu, *Cirino e Renne contro Italia*, 26 ottobre 2017, pp. 15 - 16 e Trib. Asti, sentenza n. 78 del 30 gennaio 2012, p. 11.

⁴² Corte Edu, *sentenza Al Nashiri contro Polonia*, 24 luglio 2014, riferimento n. 28761/11, p. 515.

⁴³ La Convenzione Onu è entrata in vigore il 26 giugno 1987 nei confronti dell'Italia.

persona un dolore o delle sofferenze acute allo scopo, soprattutto, di ottenere dalla stessa informazioni, di punirla o di intimidirla⁴⁴.

Nel fornire i criteri con cui delineare la nozione di "tortura", però – a differenza della nozione contenuta nella CAT –, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non sembra tenere in considerazione l'elemento teleologico. I Giudici richiamano frequentemente lo scopo dell'agente come elemento in grado di accentuare il disvalore che connota la condotta violenta proibita⁴⁵, ma la dottrina ha osservato come gli elementi della rilevante gravità (acutezza del dolore e delle sofferenze) e dello scopo specifico non sempre sono ravvisabili entrambi. «Anche nelle ipotesi in cui ciò accade – essi non assumono comunque la medesima importanza nell'economia della vicenda, potendosi piuttosto rilevare una relazione di proporzionalità inversa fra la gravità della condotta e la rilevanza della finalità perseguita dall'agente»⁴⁶.

L'elemento teleologico, lungi dall'essere essenziale e indispensabile per la realizzazione della fattispecie di tortura, viene invece in rilievo come circostanza complementare e surrogatoria in casi caratterizzati da una gravità non particolarmente rilevante. Più in generale, l'assenza dello scopo non esclude la violazione dell'art. 3 Cedu, essendo l'elemento teleologico sufficiente, ma non necessario perché si possa qualificare un atto in termini di tortura⁴⁷.

In applicazione di questi principi alla vicenda in esame, la Corte Edu ha ritenuto che i fatti costituiscano tortura in quanto non si riducono a una mera

⁴⁴ Corte Edu, sentenza *Cestaro contro Italia*, 7 aprile 2015, p. 171.

L'art. 1 della *Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* recita: «1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "tortura" designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate».

⁴⁵ Corte Edu, sentenza *Gäfgen c. Germania*, 30 giugno 2008, riferimento n. 22978/05, p. 90.

⁴⁶ A. COLELLA, *C'è un giudice a Strasburgo*, cit., p. 1816.

⁴⁷ F. TRIONE, *Divieto e crimine di tortura*, cit., p. 35; A. ESPOSITO, *Proibizione della tortura*, cit., p. 57.

mancanza strutturale del buon e corretto funzionamento del sistema carcerario, bensì rappresentano atti di violenza e umiliazione dotati di gravità, inflitti volontariamente dalle guardie penitenziarie al fine di punire i reclusi per atti da questi commessi⁴⁸.

3.1. La Corte Edu sancisce la violazione dell'art. 3 della Convenzione nel suo aspetto procedurale

La Corte Edu, con sentenza *Cirino e Renne contro Italia* del 26 ottobre 2017, ha condannato l'Italia anche per la violazione dell'art. 3 Cedu nella sua parte procedurale⁴⁹.

Il presupposto di questa conclusione è racchiuso nella violazione degli obblighi, negativi e positivi, che discendono dalle disposizioni convenzionali in capo agli Stati parte⁵⁰. In particolare, l'art. 3 della Convenzione impone il vincolo negativo di astensione dal tenere le condotte proibite, rivolgendosi, *prima facie*, ad agenti e organi statali⁵¹.

La previsione di imposizioni negative non è però sufficiente a fornire agli individui una protezione concreta e adeguata⁵². Per sopperire a tale carenza di tutela, la giurisprudenza di Strasburgo ha sviluppato una serie di doveri positivi finalizzati alla prevenzione e punizione dei responsabili⁵³. Il principale è l'obbligo di tutela penale, che grava sul legislatore nazionale⁵⁴.

⁴⁸ Corte Edu, sentenza *Cirino e Renne contro Italia*, 26 ottobre 2017, p. 86.

⁴⁹ *Ibidem*, p.116.

⁵⁰ F. VIGANÒ, *L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali*, cit., p. 2665.

⁵¹ F. VIGANÒ, *Obblighi convenzionali di tutela penale?*, in V. MANES - V. ZAGREBELSKY (a cura di), *La convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 243-298, sottolinea che sono obblighi *in primis* a carico di tutti i poteri dello stato (legislativi, esecutivi e giudiziari).

⁵² A. L. SCIACOVELLI, *Divieto di tortura e obbligo di inchiesta sulle sue violazioni secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale generale*, cit., p. 270.

⁵³ F. VIGANÒ, *Obblighi convenzionali di tutela penale?*, cit., pp. 247 – 248. La Corte Edu fa propri quei principi sviluppatasi nella prassi e dottrina tedesca secondo cui ogni diritto accanto al contenuto "classico" (negativo) ne esprime anche uno deontologico (il dovere di tutela dei diritti fondamentali). A. ESPOSITO, *Il diritto penale "flessibile", quando i diritti umani incontrano i sistemi penali*, cit., p. 223, la necessità di rendere effettiva la tutela della dignità umana e

Se quindi è vero che ogni Stato può tutelare i diritti convenzionali con gli strumenti che ritiene più opportuni, è altrettanto vero che la tutela apprestata deve essere adeguata. L'inserimento negli ordinamenti nazionali di una normativa penale idonea a "intercettare" le condotte proibite dall'art. 3 Cedu e a sanzionarle in maniera appropriata sembra rappresentare la soluzione maggiormente conforme agli obiettivi che la Convenzione si prefigge⁵⁵.

Affinché gli Stati membri possano considerarsi adempienti rispetto a quest'obbligo positivo di incriminazione, il rimedio offerto dal diritto penale deve essere proporzionato alla gravità del fatto commesso. La Corte Edu, in questo contesto, svolge il ruolo di supervisore per garantire che la pena inflitta produca l'effetto deterrente di prevenzione di future violazioni⁵⁶.

Ciò premesso, la sanzione inflitta ai responsabili degli atti denunciati è stata ritenuta dai Giudici di Strasburgo inadeguata. In particolare, si è osservato che, non sussistendo all'epoca dello svolgimento dei fatti, in Italia, il reato di tortura, nonché una sanzione adatta a punire condotte violente connotate da una certa gravità, lo Stato italiano non adottò le misure necessarie per prevenire e reprimere il maltrattamento subito dai ricorrenti⁵⁷.

dell'integrità fisica ha portato la Corte a individuare obblighi positivi il cui oggetto è in continua espansione.

⁵⁴ Sul punto si richiama E. NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, cit., p. 257; A. Y. YUTAKA, *Grading scale of degradation: identifying the threshold of degrading treatment or punishment under article 3 ECHR*, in *Netherlands Quarterly of human rights*, 2003, Vol. 21/3, pp. 385 - 421; F. VIGANÒ, *Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 42 ss. Corte Edu, sentenza X. Y. contro Paesi Bassi, 26 marzo 1985, pp. 23 - 27, riferimento, serie A n. 91: in questa sede la Corte ha affermato che gli obblighi positivi derivanti dalla Cedu includono non solo il dovere di adottare nel singolo caso concreto idonee misure di prevenzione, ma anche il più generale dovere di assicurare una deterrenza effettiva, e questo obiettivo sembra potersi raggiungere solo attraverso la predisposizione di norme penali.

⁵⁵ F. VIGANÒ, *L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali*, cit., p. 235; E. NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, cit., p. 275, l'autore sottolinea la necessità di una norma incriminatrice apposita, non bastando la mera sussunzione degli atti di tortura sotto altre fattispecie meno gravi.

⁵⁶ A. COLELLA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU)*, in *Dir. pen. cont.*, 22 dicembre 2011, p. 233; V. MANES, *Diritto penale e fonti sovranazionali*, in A.A.V.V., *Introduzione al sistema penale*, vol. I, (a cura di) G. ISOLERA - N. MAZZACUVA - M. PAVARINI - M. ZANOTTI, 4 ed. aggiornata ed ampliata, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 210 - 211.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 88.

Il giudice astigiano, infatti, nonostante fosse pervenuto a un accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati contestati in capo agli imputati, era stato obbligato a pronunciare una sentenza di non doversi procedere nei loro confronti per l'estinzione dei delitti a seguito del decorso del termine di prescrizione.

Nell'assumere tale decisione, il Tribunale monocratico di Asti non aveva mancato tuttavia di sottolineare come la Repubblica Italiana non avesse ancora dato attuazione alla convenzione del 1984 «violando così il disposto dell'art. 4 di tale convenzione (che prevede l'obbligo giuridico internazionale di adeguare la normativa interna)»⁵⁸ né avesse ascoltato «le numerose istanze (sia interne che internazionali) che da tempo chied[evano] l'introduzione del reato di tortura nella nostra legislazione»⁵⁹. Tali istanze hanno trovato solo recentemente soddisfazione, nel luglio 2017⁶⁰. Prima di tale data non era prevista alcuna fattispecie penale che irrogasse una sanzione verso coloro che ponevano in essere i comportamenti che (universalmente) costituiscono il concetto di "tortura". Le uniche norme che astrattamente potevano essere adoperate per punire segmenti del comportamento tenuto dai torturatori, senza ovviamente colpire il complesso degli atti e senza tutelare il più ampio bene giuridico né punire adeguatamente il notevole disvalore anche sociale del fatto, «resta[vano] i delitti p. e p. dagli artt. 582, 608 e (forse) 572 c.p. unitamente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 9»⁶¹.

Se dunque è vero che i fatti astrattamente qualificabili in termini di tortura erano sanzionati penalmente da una costellazione di disposizioni, è pur vero che tali norme si sono dimostrate inidonee a garantire in concreto una protezione soddisfacente dei beni giuridici tutelati.

Il giudice astigiano, peraltro, aveva nominato solo i delitti che si configurano nel caso di specie, ma le norme che astrattamente potevano trovare applicazione in ordine alle condotte di tortura, erano molteplici e, ovviamente, assumevano rilievo

⁵⁸ Trib. Asti, sentenza n. 78 del 30 gennaio 2012, pp. 72.

⁵⁹ *Ibidem*, pp. 72.

⁶⁰ Con la legge 14 luglio 2017, n. 110 è stato introdotto in Italia in reato di tortura.

⁶¹ Trib. Asti, sentenza n. 78 del 30 gennaio 2012, pp. 73.

a seconda delle modalità con cui si estrinsecava la vicenda tipica. Generalmente, per sanzionare i comportamenti tenuti dai torturatori si faceva ricorso alle fattispecie di: arresto illegale (art. 606 c.p.)⁶², indebita limitazione della libertà personale (art. 607 c.p.)⁶³, abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.)⁶⁴, perquisizione e ispezioni personali arbitrarie (art. 609 c.p.)⁶⁵, violenza privata (art. 610 c.p.)⁶⁶, stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 c.p.)⁶⁷, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.)⁶⁸, percosse (art. 581 c.p.)⁶⁹, lesioni (art. 582 c.p.)⁷⁰.

⁶² **Art. 606 c.p. Arresto illegale:** «Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni».

⁶³ **Art. 607 c.p. Indebita limitazione di libertà personale:** «Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni».

⁶⁴ **Art. 608 c.p. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti:** «Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita».

⁶⁵ **Art. 609 c.p. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie:** «Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno».

⁶⁶ **Art. 610 c.p. Violenza privata:** «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339».

⁶⁷ **Art. 613 c.p. Stato di incapacità procurato mediante violenza:** «Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere è punito con la reclusione fino a un anno. Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità. La pena è della reclusione fino a cinque anni: 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto».

⁶⁸ **Art. 572 c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi:** «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni».

⁶⁹ **Art. 581 c.p. Percosse:** «Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o

Le pene previste per i suddetti reati erano poi aumentate all'occorrenza dalla sussistenza di circostanze aggravanti. A titolo di esempio, è possibile richiamare l'art. 61, nn. 4 e 9, c.p. norma di carattere generale, o l'art. 583 c.p., riferibile al delitto di lesioni⁷¹. Pur tuttavia, si può osservare come le pene edittali riferite alla maggior parte dei reati citati sono di lieve entità e comunque non proporzionate rispetto alla gravità dei fatti che integrano la condotta di tortura. Esse si prestano, infatti, a sanzionare comportamenti di certo meno lesivi dell'integrità psico-fisica della persona offesa e le pene previste, così come è stato osservato dalla stessa Corte Edu, si sono dimostrate del tutto inefficaci a svolgere una qualsiasi funzione, sia essa rieducativa, preventiva – generale o speciale –, ovvero retributiva⁷².

Ulteriore problema riscontrato dai Giudici di Strasburgo⁷³, che emerge dalla vicenda astigiana, ma che è tipico e strutturale dell'intero impianto procedurale, è quello relativo alla certezza della pena. Invero, tutti i fatti oggetto di contestazione si sono prescritti, essendo decorso il termine massimo previsto dalla legge dal quale consegue il disinteresse dello Stato al perseguimento dei fatti penalmente

con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato».

⁷⁰ **Art. 582 c.p. Lesione personale:** «Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa».

⁷¹ **Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti:** «La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».

⁷² La Corte Edu, nella sentenza *Cirino e Renne contro Italia* del 26 ottobre 2017, al paragrafo 110 afferma: «The latter offences appear, in the Court's view, incapable of addressing the full range of issues ensuing from the acts of torture which the applicants suffered».

⁷³ La Corte Edu, nella sentenza *Cirino e Renne contro Italia* del 26 ottobre 2017, al paragrafo 110 recita: «Moreover, they were also subject to statutory limitation periods, a circumstance which in itself sits uneasily with the Court's case-law concerning torture or ill-treatment inflicted by state agents».

rilevanti e alla loro repressione e punizione⁷⁴. Così, non solo non è assicurata una pena idonea, ma, nella maggior parte dei casi, addirittura non si addiuvano neanche alla sua irrogazione⁷⁵.

Si deve inoltre considerare che, specie per le torture che avvengono nelle carceri, per gli inquirenti è molto difficoltoso giungere alla scoperta e al successivo accertamento dei fatti. I detenuti sono molto reticenti nel denunciare; ciò si giustifica per via del timore di subire in seguito ritorsioni e ulteriori aggressioni dai colleghi delle guardie penitenziarie segnalate alle Autorità, come punizione “per aver parlato”⁷⁶. A prova di ciò, si evidenzia che alla scoperta di cosa accadeva nel reparto di isolamento del carcere di Quarto d’Asti, gli inquirenti sono giunti casualmente, in seguito all’ascolto di alcune conversazioni telefoniche intercettate durante le indagini per una vicenda di droga che aveva riguardato alcuni degli imputati.

La Corte Edu, in primo luogo, ha effettuato una valutazione sull’operato del giudice interno concludendo che il Tribunale monocratico di Asti ha compiuto un esame scrupoloso, come richiesto dall’art. 3 della Convenzione. I Giudici di Strasburgo hanno vagliato gli apprezzamenti del materiale probatorio effettuati

⁷⁴ Anche la vicenda del G8 si concluse con una decisione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

⁷⁵ La Corte Edu ha affermato che sussiste violazione procedurale anche quando, per l’eccessiva durata delle indagini o del processo, il reato cade in prescrizione; sul punto si veda E. NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale*, cit., p. 278; A. COLELLA, *C’è un giudice a Strasburgo*, cit., pp. 1825 – 1826; A. L. SCIACOVELLI, *Divieto di tortura e obbligo di inchiesta sulle sue violazioni secondo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto internazionale generale*, cit., p. 278. Per la giurisprudenza in materia si richiama: Corte Edu, sentenza *Labita c. Italia*, 6 aprile 2000, riferimento n. 26772/85; Corte Edu, sentenza *Indelicato c. Italia*, 18 ottobre 2001, riferimento n. 31143/96. In tema di violazione procedurale dell’art. 3 Cedu per intervenuta prescrizione del reato si rimanda a Corte Edu, sentenza *Bati c. Turchia*, 3 giugno 2004, riferimenti nn. 33097/96 e 57834/00; Corte Edu, sentenza *M. e altri c. Italia e Bulgaria*, 31 luglio 2012, riferimento n. 40020/03; M. PELAZZA, *Sugli obblighi di prevenzione e di repressione di tortura e trattamenti inumani e degradanti: una poco conosciuta sentenza di condanna dell’Italia da parte della Corte EDU. Nota a C. eur. Dit. Uomo, II sez., sent. 31 luglio 2012, M. e altri c. Italia e Bulgaria*, in *Dir. pen. cont.*, 21 gennaio 2013.

⁷⁶ Questo profilo emerge in tutta la sua drammaticità dall’istruttoria dibattimentale del caso astigiano: nonostante a causa di un pestaggio, un detenuto fosse stato ricoverato presso il pronto soccorso, egli aveva dichiarato agli operatori sanitari di essersi procurato le lesioni cadendo dalle scale. Proprio questo episodio e il suo comportamento diretto a insabbiare davanti ai sanitari gli abusi subiti gli ha consentito di ottenere la fine dei maltrattamenti.

dall'organo giudiziario nazionale, non ravvisando una valutazione né contraddittoria né superficiale o fondata su elementi di prova apparentemente inattendibili. A giudizio della Corte di Strasburgo, il giudice di prime cure ha assunto una posizione ferma e professionale, non giustificando il comportamento degli imputati, ma, al contrario, impegnandosi ad accertare i fatti per identificare gli individui responsabili del crimine efferato⁷⁷.

Tuttavia, al momento della decisione non esisteva alcuna disposizione che consentisse di classificare giuridicamente il trattamento contestato come tortura. Da ciò la duplice conseguenza: l'applicazione di disposizioni penali esistenti inadeguate a sanzionare fatti di una certa gravità e l'operatività di termini prescrizionali brevi che hanno determinato l'impunità dei colpevoli⁷⁸.

I Giudici di Strasburgo hanno concluso che l'impunità dei colpevoli non può essere attribuita a ritardi o negligenza da parte delle autorità giudiziarie nazionali.

La Corte Edu ha infatti ritenuto che il nucleo del problema risieda non nel comportamento del giudice astigiano, bensì in una carenza sistemica caratteristica del quadro penale italiano. Nel caso di specie, la lacuna nell'ordinamento giuridico, e in particolare l'assenza di disposizioni che incriminano le pratiche di cui all'art. 3 Cedu ovvero prevedono l'imposizione di sanzioni inadeguate, ha reso il giudice nazionale impossibilitato a svolgere una funzione essenziale, cioè garantire che condotte integranti tortura siano punite. Questa mancanza strutturale comporta il più ampio effetto di indebolire il potere deterrente del sistema giudiziario e il ruolo essenziale che dovrebbe essere in grado di sostenere il divieto di tortura⁷⁹.

La Corte ha quindi concluso per l'inadeguatezza della legislazione penale italiana applicata al caso di specie sia in termini di capacità di punire gli atti di tortura, sia in termini di efficacia deterrente di future violazioni del divieto di

⁷⁷ Corte Edu, sentenza *Cirino e Renne contro Italia*, 26 ottobre 2017, p. 107.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 110.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 111.

tortura⁸⁰, sancendo così la violazione dell'art. 3 della Convenzione nella sua parte procedurale⁸¹.

3.2. La funzione delle misure disciplinari per la Corte Edu

La predetta violazione è ravvisata, a giudizio della Corte, anche da un'errata modalità di applicazione delle misure disciplinari nella vicenda *de qua*.

Partendo dal presupposto che, nelle ipotesi di maltrattamento di un soggetto sottoposto a custodia o vigilanza, le garanzie riservate alle vittime di abusi devono essere maggiormente pregnanti, nel caso in esame, invece, le tutele furono, in concreto, inesistenti. La Corte ha sottolineato che il giudice interno ha rinvenuto ampie prove che gli agenti della polizia penitenziaria operavano in un clima di impunità. Ciò era dovuto, a giudizio del Tribunale astigiano, all'esistenza di un clima di reticenza e omertà a causa dell'accettazione da parte dei vertici dell'Amministrazione carceraria delle sistematiche pratiche violente compiute dai poliziotti e dalla complicità che esisteva tra colleghi⁸².

L'imparzialità e l'accuratezza delle investigazioni è ragionevolmente compromessa se a condurle sono soggetti legati in qualche modo agli aggressori, ovvero persone coinvolte a qualsiasi titolo nelle indagini stesse o ancora se, durante il loro svolgimento, sono presenti gli stessi imputati, che ben potrebbero inquinare le prove o esercitare pressione sulle vittime affinché tacciano sulle violenze subite.

Nella sentenza in oggetto, la Corte Edu si è soffermata sul ruolo delle misure disciplinari, individuandone la fondamentale funzione garantista nei confronti delle vittime di violenze sottoposte alla custodia, sorveglianza o vigilanza degli aggressori e, altresì, i loro limiti applicativi.

L'irrogazione delle predette misure, da una parte, è fondamentale per rendere l'inchiesta effettiva, indipendente e imparziale⁸³; dall'altra, non può

⁸⁰ *Ibidem*, p. 110. La corte si era già espressa in questi termini nella sentenza *Cestaro contro Italia*, 7 aprile 2015, p. 225.

⁸¹ *Ibidem*, p. 116.

⁸² *Ibidem*, p. 30.

⁸³ F. VIGANÒ, *Obblighi convenzionali di tutela penale?*, cit., p. 268; A. COLELLA, *C'è un giudice a Strasburgo*, cit., pp. 1824 – 1825; A. L. SCIACOVELLI, *Divieto di tortura e obbligo di inchiesta sulle sue*

sostituirsi all'applicazione delle sanzioni penali, semmai aggiungersi ad esse. La pena irrogata agli autori delle violazioni deve essere, infatti, congrua e proporzionata alla gravità dei reati commessi⁸⁴ e tale assunto non può essere soddisfatto se a una condotta di particolare gravità – come è un atto di tortura – segue unicamente una sanzione disciplinare. Il sistema convenzionale identifica nello Stato nazionale il primo garante dei diritti umani e, in particolare, del diritto della vittima a un ricorso e a una tutela effettivi *ex post*, ai sensi dell'art. 13 Cedu⁸⁵.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha preso atto che, a seguito della conclusione del processo penale, sono stati instaurati contro i quattro imputati, tutti agenti della polizia penitenziaria, gli opportuni procedimenti disciplinari⁸⁶. Tuttavia, si evidenzia che nessuno di loro è stato sospeso dalle proprie funzioni durante l'inchiesta e il procedimento penale⁸⁷.

violazioni secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto internazionale generale, cit., pp. 275 - 276.

⁸⁴ Nella sentenza *Gäfgen c. Germania*, la Corte Edu ha ricordato come, nella valutazione sull'effettività di un'indagine, «*the outcome of the investigations and of the ensuing criminal proceedings, including the sanction imposed as well as disciplinary measures taken, have been considered decisive. It is vital in ensuring that the deterrent effect of the judicial system in place and the significance of the role it is required to play in preventing violations of the prohibition of ill-treatment are not undermined*». Si veda anche A. COLELLA, *C'è un giudice a Strasburgo*, cit., p. 1826.

⁸⁵ F. VIGANÒ, *L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali*, cit., p. 235; E. NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, cit., p. 2691: una tutela *ex post* passa necessariamente per il diritto penale, senza il quale l'individuo non potrebbe *di fatto* ottenere alcun ristoro contro le sopraffazioni subite. Sul richiamo all'art. 13 Cedu, in relazione al divieto di tortura, si vedano: Corte Edu, sentenza *Aksoy, c. Turchia*, 26 novembre 1996, riferimento n. 21987/93; Corte Edu, sentenza *Slimani c. Francia*, 27 luglio 2004, riferimento n. 57671/00.

⁸⁶ La Corte Edu nella sentenza *Cirino e Renne contro Italia* del 26 ottobre 2017, al punto 44, afferma: «In their observations of 31 March 2016, the Government indicated that four prison officers had undergone disciplinary proceedings in connection with the impugned events and by different decisions issued on 29 January 2013 the following disciplinary sanctions had been imposed: – C.B. was dismissed from his functions (*destituito dal servizio*). He was, however, reinstated on 26 November 2013, following the Court of Cassation judgment of 11 July 2013 which suspended the binding nature of the Asti District Court's judgment (see paragraph 41 above); – M.S. was dismissed from his functions; – A.D. was suspended from duty for a period of 4 months; – D.B. was suspended from duty for a period of 6 months» e al punto 45 prosegue: «According to a document issued by the Staff Director of the Prison Administration Department of the Ministry of Justice on 12 October 2015, and furnished by the Government, the four prison officers were not suspended from duty (*sospensione precauzionale dal servizio*) during the course of the investigation or the trial».

⁸⁷ Corte Edu, *Cirino e Renne contro Italia*, 26 ottobre 2017, pp. 95 - 113 - 115.

Ma, come è stato affermato nella sentenza *Cestaro contro Italia*⁸⁸, nei casi in cui funzionari statali sono accusati della commissione di reati che comportano un maltrattamento a danno di coloro che si trovano sotto la loro custodia o vigilanza, essi dovrebbero essere sospesi dall'esercizio delle loro mansioni.

Alla luce di queste considerazioni, non può non ravvisarsi una lesione al diritto di difesa dei detenuti per la mancata sospensione dal servizio degli imputati, nonostante la pendenza delle indagini e del successivo processo penale nei loro confronti.

Pur ammettendo l'importanza delle misure disciplinari – come ha spesso riconosciuto nella sua giurisprudenza⁸⁹ – la Corte Edu ha ritenuto comunque che la sola imposizione di sanzioni disciplinari non possa essere considerata una risposta adeguata da parte delle Autorità nei casi di atti che violano uno dei diritti fondamentali della Convenzione, come è accaduto nel caso di specie. Solo un procedimento penale è in grado di fornire l'effetto preventivo e la forza dissuasiva necessaria per soddisfare i requisiti di cui all'art. 3 Cedu⁹⁰.

Il monito della Corte Edu deve quindi sollecitare il legislatore statale a prevedere procedimenti di natura disciplinare e cautelare a cui sottoporre i pubblici funzionari che non vanifichino né rendano difficoltosa la tutela dei diritti, in specie di quelli fondamentali, di coloro che sono sottoposti sotto la loro custodia e vigilanza.

4. Conclusioni

La sentenza *Cirino e Renne contro Italia* perviene a conclusioni del tutto condivisibili e traccia un filo di continuità con la giurisprudenza europea in tema di art. 3 Cedu.

⁸⁸ Corte Edu, sentenza *Cestaro contro Italia*, 7 aprile 2015, p. 210.

⁸⁹ Corte Edu, sentenza *Saba contro Italia*, 1 luglio 2014, riferimento 36629/10, p. 76; Corte Edu, sentenza *Gäfgen contro Germania*, 7 aprile 2015, riferimento n. 22978/05, p. 121.

⁹⁰ Corte Edu, *Cirino e Renne contro Italia*, 26 ottobre 2017, p. 114.

La Corte ha fatto innanzitutto applicazione del principio di severità⁹¹, ravvisando nelle condotte degli imputati quella gravità necessaria non solo a ricondurre i comportamenti suddetti nelle ipotesi applicative dell'art. 3 della Convenzione, ma anche a qualificarli in termini di tortura⁹².

L'oggetto di questo giudizio – condotto in termini di relatività – è identificato nella acutezza del dolore e delle sofferenze inflitte alle vittime, nonché nella forte crudeltà di questi patimenti: il discrimine tra un trattamento inumano e una tortura è insito in questo carattere di particolare intensità e gravità del male subito⁹³.

Se la condanna per la violazione dell'art. 3 della *Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo* sotto il profilo sostanziale pare una conclusione necessaria alla luce dello svolgimento dei fatti, interessante è anche la condanna che i Giudici di Strasburgo hanno pronunciato per la violazione dell'art. 3 Cedu nel suo profilo procedurale.

Il ruolo della previsione e del rispetto di opportune garanzie procedurali è fondamentale per ovviare al rischio di “svuotare” del suo contenuto il diritto sostanziale sancito al predetto art. 3.

A giudizio della Corte Edu, l'operato del giudice nazionale che ha accertato i fatti, spingendosi sino a qualificarli come tortura, è stato vanificato da una lacuna del sistema penale italiano che, all'epoca dello svolgimento della vicenda, non prevedeva un reato *ad hoc* che incriminasse pratiche di tortura⁹⁴.

Il quadro sanzionatorio italiano era del tutto inadeguato a interagire con proporzionalità e ragionevolezza con un crimine tanto grave, dimostrandosi non rispettoso né degli obblighi costituzionali⁹⁵ né internazionali⁹⁶ a cui lo Stato italiano è assoggettato.

⁹¹ Corte Edu, sentenza *Tomasi contro Francia*, 27 agosto 1992, riferimento n. 12850/87.

⁹² C. GRABENWARTER, *European Convention on Human Rights, Commentary*, cit., p. 32.

⁹³ F. TRIONE, *Divieto e crimine di tortura*, cit., p. 37; A. ESPOSITO, *Proibizione della tortura*, cit., p. 57; A. COLELLA, *C'è un giudice a Strasburgo*, cit., p. 1815.

⁹⁴ M. E. LANDRICINA, *Il crimine di tortura e le responsabilità internazionali dell'Italia*, Carocci, Roma, 2008, p. 15.

⁹⁵ La Costituzione italiana, all'art. 13, comma 4, pone un obbligo costituzionale espresso di incriminazione, stabilendo che: «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque

L'applicazione di norme penali atte a sanzionare fatti connotati da una minor gravità rispetto alle condotte perpetrate dagli imputati non ha permesso un'adeguata punizione degli autori e non si è dimostrata un'efficace forma di deterrenza delle predette condotte⁹⁷.

Già da tempo si era mostrata urgente l'introduzione di una norma incriminatrice finalizzata a sanzionare atti di tortura, anche con fine generalpreventivo, di dissuasione e di orientamento culturale⁹⁸. Se fosse stata già in vigore nel 2004 la recente fattispecie di tortura, così come delineata dal legislatore nazionale nell'art. 613-bis c.p.⁹⁹, introdotto con la L. 14 luglio 2017 n. 110, si sarebbe

sottoposte a restrizioni di libertà». Secondo A. PUGIOTTO, *Repressione penale della tortura e Costituzione. Anatomia di un reato che non c'è*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 2, 2014, p. 6, «in un testo costituzionale che non prevede (altri) obblighi di criminalizzazione, la disposizione citata [l'articolo 13, comma 4, Cost.] è la sola ad imporre una repressione penale», venendo così a configurarsi la tortura quale «unico delitto costituzionalmente necessario».

⁹⁶ Quasi tutte le fonti internazionali che sanciscono il diritto a non essere sottoposti a tortura sono state firmate e ratificate dall'Italia. Tra queste, alcune prevedono l'obbligo d'incriminazione delle fattispecie di maltrattamento vietate. Tra le principali si ricordano: le *Convenzioni di Ginevra* del 1949; la *Convenzione supplementare delle Nazioni Unite sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù* del 1956; la *Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura* del 1984. Agli obblighi espressi di repressione penale, si aggiunge la considerazione che, nella loro giurisprudenza, sia la *Corte europea per i diritti umani*, sia il *Comitato ONU per i diritti umani*, hanno affermato l'esistenza di un implicito dovere positivo di incriminazione dei maltrattamenti, derivante rispettivamente dagli artt. 3 Cedu e 7 Iccpr.

⁹⁷ M. E. LANDRICINA, *Il crimine di tortura e le responsabilità internazionali dell'Italia*, cit., p. 15

⁹⁸ G. MARINUCCI -E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, Milano, 2009, p. 11. Tale esigenza si è rafforzata in specie dopo i drammatici fatti del G8 di Genova occorsi nel 2001.

⁹⁹ Il comma 1 della legge 110 del 2017 recita: «Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure private o limitative di diritti. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».

dimostrata strumento di tutela adeguato e applicabile nella vicenda che ha coinvolto i detenuti nel carcere di Asti.

Le guardie della prigione astigiana, infatti, hanno posto in essere plurimi atti di violenze, agendo con crudeltà e cagionando acute sofferenze fisiche e verificabili traumi psichici alle persone offese, cioè soggetti privati della libertà personale e sottoposti alla loro custodia, cura e vigilanza.

La circostanza che gli autori della condotta sono pubblici ufficiali avrebbe giustificato l'irrogazione delle pene più severe previste dal comma 2 dell'attuale art. 613-bis, nonché l'ulteriore aumento della pena per le gravi lesioni che le azioni violente hanno comportato ai detenuti soggetti ai brutali atti.

L'elemento soggettivo richiesto, ovverosia il dolo generico, sembra essere senza dubbio presente nei comportamenti degli agenti, animati, altresì, da una volontà di arrecare dolori e sofferenze ai detenuti come punizione per aver precedentemente adottato un comportamento aggressivo nei loro confronti.

Seppure il legislatore ha espunto dal definitivo articolo 613-bis c.p. la disposizione che prevedeva il raddoppio dei termini di prescrizione, pare comunque potersi affermare che, verosimilmente, stante comunque il lungo termine prescrizione che avrebbe operato (pari ad anni 12 nel caso di specie) si sarebbe addivenuti a un accertamento definitivo delle responsabilità degli imputati.

Evidente è il *vulnus* di tutela persistito per lungo periodo nel nostro sistema giuridico penale, ora colmato, grazie non solo alle richieste degli organismi sovranazionali, come il Consiglio dei diritti umani dell'ONU e la Corte Edu, ma soprattutto in quanto gli episodi di tortura, che non sono rari o isolati, necessitano di una severa e reale repressione da parte dell'ordinamento. In uno Stato di diritto, invero, la tortura deve essere vietata e punita concretamente ed efficacemente¹⁰⁰.

L'introduzione del delitto di tortura risponde alla logica di adeguamento della disciplina sanzionatoria alla gravità del fatto commesso, nonché all'esigenza

¹⁰⁰ G. SILVESTRINI, *Costruire storie, decostruire paradigmi: la tortura fra democrazia e totalitarismo*, in M. DI GIOVANNI – C. R. GAZA – G. SILVESTRINI (a cura di) *Le nuove giustificazioni della tortura nell'età dei diritti*, Morlacchi Editore, Perugia, 2017, p. 177.

di certezza del diritto e della pena, e si rende attività doverosa in un Paese civile e garantista dei diritti inviolabili della persona, com'è (dovrebbe essere) lo Stato italiano.

Se all'epoca in cui occorsero i drammatici fatti in esame l'ordinamento giuridico italiano fosse stato dotato dell'odierno delitto di tortura, forse, la funzione deterrente della gravità della sanzione avrebbe impedito la riproduzione di tali forme di violenza¹⁰¹ e, se così non fosse stato, quantomeno verosimilmente, gli imputati sarebbero stati puniti.

¹⁰¹ L'imposizione di sanzioni adeguate, sia disciplinari sia penali, può avere una significativa efficacia deterrente su quei pubblici ufficiali inclini a maltrattare le persone sottoposte alla loro custodia, che – per essere preventivamente neutralizzati – non devono pensare di poter agire impunemente. Questo è quanto affermato nel dodicesimo Rapporto Generale relativo all'attività svolta dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e trattamento o punizione inumani o degradanti (12th General Report, CPT/Inf (2002) 15, p. 45.)